DIPARTIMENTO: ***POLITICHE ADELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA***

SERVIZIO: **PROMOZIONE DELLE FILIERE – DPD019**

UFFICIO: ***POLITICHE DI SVILUPPO DLLE FILIERE IN AMBITO OCM***

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
- Gloria Cipollone -	- Dott.ssa Anna Rita Carboni -	- Dott. Franco La Civita -
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
- Dott. Antonio Di Paolo -	- Dott. Dino Pepe -
(firma)	(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza	**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**
(firma)	(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

BADIA LUCIANO
(firma)

L'Aquila, lì_____

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 7 NOV. 2017 ..... Deliberazione N. 644

L'anno..... il giorno ..... del mese di - 7 NOV. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente .....Dott. Luciano D'ALFONSO.....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	☒	☐
2. DI MATTEO Donato	☐	☒
3. GEROSOLIMO Andrea	☐	☒
4. PAOLUCCI Silvio	☒	☐
5. PEPE Dino	☒	☐
6. SCLOCCO Marinella	☐	☒

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Regolamento (UE) n. 1308/2013, artt. 65 e 66 - comma 3 – Disposizioni e indirizzi operativi per l'applicazione e la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto. **Raccomandazione relativa alla limitazione del reimpianto delle superfici vitate.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO il **Regolamento delegato (UE) 2015/560** della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561** della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste** 19 febbraio 2015 **n. 1213** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** 15 dicembre 2015 **n. 12272** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente il Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
VISTO il **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** 30 gennaio 2017 **n. 527** – Integrazione e modifica del decreto ministeriale attuazione del 15 dicembre 2015 n. 12272 in merito al Sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli;
VISTO il **Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61** - recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
VISTO il **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** 16 dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** 15 gennaio 2015, **n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA;
VISTA la **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTA la **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5852** del 25 ottobre 2016 - Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe;
PRESO ATTO della **Circolare AGEA Coordinamento n. 0018162 del 01.03.2017** recante "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 30.01.2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
RICHIAMATE i precedenti atti regionali in materia e, precisamente:

- la **Determinazione Dirigenziale n. DH27/194 del 22.07.2014** avente ad oggetto " Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015";
- la **Determinazione Dirigenziale n. DH38/104 del 19.12.2014** recante "Approvazione delle procedure di controllo sulla gestione dello schedario viticolo regionale e delle procedure per la iscrizione di idoneità dei vigneti a produrre vini D.O. e I.G.";
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1015 del 07 dicembre 2015** avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto";

PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo n. 66 (Reimpianti) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che dispone:

- al **comma 1** che "gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63;
- al **comma 2** che "gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti";
- al **comma 3** che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, **gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata;**

VISTA la **nota congiunta dei Consorzi di Tutela Vini D'Abruzzo e Colline Teramane** del 25.09.2017 prot. n. 165 ed assunta al protocollo in data 26/09/2017 con prot. RA0247266/17 avente per oggetto : *"Raccomandazione ai sensi dell'art. 66, comma 3 del Reg UE 1308/2013, relativa alla limitazione del reimpianto delle superfici vitate"*, allegata al presente atto (Allegato 1), con la quale, facendo seguito all'incontro Tecnico con il Servizio Promozioni delle Filiere tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si chiedeva, ai sensi dell'art. 66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013, che "**le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate**";
RITENUTO di dover accogliere e recepire con il presente atto la Raccomandazione dei **Consorzi di Tutela Vini D'Abruzzo e Colline Teramane**, nelle more dell'adozione sul territorio regionale delle nuove "Disposizioni e indirizzi operativi per l'applicazione e la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto";
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono completamente richiamate:

- **di recepire** la Raccomandazione dei **Consorzi di Tutela Vini D'Abruzzo e Colline Teramane, con la quale**, facendo seguito all'incontro Tecnico con il Servizio Promozioni delle Filiere tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, si chiedeva, ai sensi dell'art. 66 comma 3, del Reg. UE n. 1308/2013, che "le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate";
- **di stabilire** che per la Regione Abruzzo le Autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica DO o IG delle superfici estirpate ;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
- **di trasmettere** il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
- **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura

La presente copia, composta di n. 1 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 28 SET. 2017

Consorzio di Tutela Vini
COLLINE TERAMANE DOCG

Prot. n.165 del 25.09.2017

Ortona (CH)

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - DPD
26 SET. 2017
Prot. RA 0247266/17

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

Oggetto: Raccomandazione ai sensi dell'art. 66, comma 3 del Reg. (UE) n. 1308/2013 relativa alla limitazione del reimpianto alle superfici vitate.

Facendo seguito all'incontro Tecnico con il Servizio Promozione delle Filiere, tenutosi a Pescara il giorno 19/09/2017, nel corso del quale sono state discusse le modalità relative alla predisposizione di un Atto di indirizzo regionale per la gestione del "Potenziale Viticolo" ed in particolare sul recepimento dell'art. 66, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni.

La valorizzazione delle produzioni vinicole regionali certificate a DO e IG non può prescindere dalla tutela e dallo sviluppo dello stesso patrimonio vitato che ne costituisce l'elemento fondante e qualificante.

L'art. 65 del citato Regolamento "Ruolo delle organizzazioni professionali" dà facoltà alle Regioni di tener conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore.

Pertanto, si chiede che gli atti regionali di indirizzo e gestione del potenziale viticolo regionale recepiscano quanto previsto dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta tutte le autorizzazioni al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate a DO e IG riconosciute nella Regione Abruzzo, fino a nuova determinazione.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Alessandro Nicodemi)

Il Presidente
(Dott. Valentino Di Campli)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 644 del 7 NOV. 2017
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADIA LUCIANO

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
Corso Matteotti - Palazzo Corvo - 66026 Ortona (CH)
C.F. 91007620692 - P.IVA 02199550696 - Tel. 085/90 59 679
E-mail: info@consorzio-viniabruzzo.it - Sito web: www.consorzio-viniabruzzo.it